



## TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE DI  
SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

La Corte di Assise, riunita in camera di consiglio, composta dai Signori Magistrati:

Dott. \_\_\_\_\_ Presidente

Dott. \_\_\_\_\_ Giudice

e dai giudici popolari \_\_\_\_\_

Letta la richiesta di liquidazione depositata dal difensore di fiducia di \_\_\_\_\_

☐ indagato ☐ imputato ☐ persona offesa dal reato ☐ costituita parte civile ☐ condannato ☐ \_\_\_\_\_

nel procedimento indicato in epigrafe, definito all'udienza \_\_\_\_\_.

Ritenuta la propria competenza, visionati gli atti del procedimento, tenuto conto dei **principi desumibili dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento**, secondo cui:

- 1) la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo .. dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, a meno che non si tratti di compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione; la competenza per la liquidazione dei compensi maturati in relazione ai procedimenti incidentali della fase spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (art. 83 DPR 115/2002);
- 2) non possono essere liquidati onorari per attività espletate prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché gli effetti dell'ammissione si producono a decorrere dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato, ovvero a decorrere dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi (artt. 109 e 107 DPR 115/2002);
- 3) ai fini della liquidazione del compenso al difensore si tiene conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% (art. 12 DM 55/2014); altresì, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli (art. 4, settimo comma, DM 55/2014);
- 4) in caso di liquidazione del difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, altresì, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 12, secondo comma, DM 55/2014); gli importi spettanti al difensore sono ridotti di un terzo (art. 106 bis DPR 115/2002); il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili (art. 106, primo comma, DPR 115/2002); in caso di difensore che ha svolto la sua attività fuori dal luogo ove egli svolge la sua attività in modo prevalente non è dovuta l'indennità di trasferta prevista dalla tariffa professionale (art. 82 DPR 115/2002);
- 5) in caso di difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso da liquidare può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30% (art. 12 cpv. DM 55/2014);
- 6) è sempre dovuta una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale della prestazione (art. 2 DM 55/2014).

Tenuto conto dei parametri previsti dai vigenti decreti ministeriali e dei criteri per la liquidazione dei compensi indicati nel *Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato* sottoscritto in questo distretto, che sulla base dei parametri indicati di cui all'art. 12 DM 55/2014 ha suddiviso i procedimenti in tre categorie ("semplici", "medi" e "complessi"), valorizzando in particolare:

- 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata: è di regola *semplice* il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone;
- 2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio; è di regola *semplice* il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata, *complesso* quello che si protragga per almeno 5 udienze;
- 3) pendenza di misure cautelari: il procedimento nel quale sono o sono state applicate misure cautelari è di regola classificabile quanto meno come *medio*;
- 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata; importanza, natura e complessità del procedimento; concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita; rilevanza patrimoniale. E' tendenzialmente *complesso* un procedimento relativo a reati associativi o di competenza della Corte d'Assise o comunque istruiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Rilevato che in relazione ai **giudizi celebrati innanzi alla Corte di Assise** deve farsi riferimento alle seguenti tabelle di liquidazione:

Fase da liquidare	Solo studio			Studio + introduttiva			Studio + istruttoria			Studio + decisionale		
QuPerO tabeOOa	1R	1S	1T	2R	2S	2T	3O	3P	3Q	4R	4S	4T
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	360	720	1.080	360	720	1.080	360	720	1.080	360	720	1.080
Fase introduttiva	0	0	0	675	1.350	2.025	0	0	0	0	0	0
Fase istruttoria	0	0	0	0	0	0	1.125	2.250	3.375	0	0	0
Fase decisionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	2.700	4.050
Totale parziale	360	720	1.080	1.035	2.070	3.105	1.485	2.970	4.455	1.710	3.420	5.130
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	120	240	360	345	690	1035	495	990	1485	570	1140	1710
Totale parziale	240	480	720	690	1380	2070	990	1980	2970	1140	2280	3420
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	36	72	108	104	207	311	149	297	446	171	342	513
<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>552</b>	<b>828</b>	<b>794</b>	<b>1.587</b>	<b>2.381</b>	<b>1.139</b>	<b>2.277</b>	<b>3.416</b>	<b>1.311</b>	<b>2.622</b>	<b>3.933</b>

Fase da liquidare	Studio + intr. + istr.			Studio + intr. + decis.			Studio + istr. + decis.			St.+intr.+istr.+decis.		
Numero tabella	5O	5P	5Q	6R	6S	6T	7O	7P	7Q	8O	8P	8Q
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	360	720	1.080	360	720	1.080	360	720	1.080	360	720	1.080
Fase introduttiva	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025	0	0	0	675	1.350	2.025
Fase istruttoria	1.125	2.250	3.375	0	0	0	1.125	2.250	3.375	1.125	2.250	3.375
Fase decisionale	0	0	0	1.350	2.700	4.050	1.350	2.700	4.050	1.350	2.700	4.050
Totale parziale	2.160	4.320	6.480	2.385	4.770	7.155	2.835	5.670	8.505	3.510	7.020	10.530
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	720	1440	2160	795	1590	2385	945	1890	2835	1170	2340	3510
Totale parziale	1440	2880	4320	1590	3180	4770	1890	3780	5670	2340	4680	7020
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	216	432	648	239	477	716	284	567	851	351	702	1053
<b>Totale</b>	<b>1.656</b>	<b>3.312</b>	<b>4.968</b>	<b>1.829</b>	<b>3.657</b>	<b>5.486</b>	<b>2.174</b>	<b>4.347</b>	<b>6.521</b>	<b>2.691</b>	<b>5.382</b>	<b>8.073</b>

Rilevato che – considerando la natura dell’attività prestata, il grado di complessità del procedimento, il numero e la gravità delle imputazioni, la rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l’entità dell’impegno profuso, il numero di udienze celebrate, e la concreta incidenza che l’attività del difensore ha avuto sulla posizione del suo assistito - **al procedimento deve applicarsi la tabella** \_\_\_\_\_

Ritenuto che **non sussistono motivi per discostarsi dall’importo indicato nel Protocollo**: va dunque liquidata la somma di cui all’indicata tabella, aumentata o ridotta come segue:

O aumento per aver assistito **più soggetti** aventi la medesima posizione processuale, ovvero per aver assistito una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame delle medesime situazioni di fatto o di diritto (30% dal 2° al 10° assistito, 10% dall’11° al 30°) ..... + € \_\_\_\_\_

O aumento per il **subprocedimento cautelare** sulla base delle seguenti tabelle

Fase da liquidare	Studio			Studio + introduttiva			Studio + decisionale			St.+intr.+ decis.		
Numero tabella	1D	1E	1F	2D	2E	2F	4D	4E	4F	6D	6E	6F
Procedimento semplice (S.) medio (M.) o complesso (C.)	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.	S.	M.	C.
Fase di studio	180	360	540	180	360	540	180	360	540	180	360	540
Fase introduttiva	0	0	0	585	1.170	1.755	0	0	0	585	1.170	1.755
Fase decisionale	0	0	0	0	0	0	675	1.350	2.025	675	1.350	2.025
Totale parziale	180	360	540	765	1.530	2.295	855	1.710	2.565	1.440	2.880	4.320
	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno	meno
Riduz. 1/3 106 bis	60	120	180	255	510	765	285	570	855	480	960	1.440
Totale parziale	120	240	360	510	1.020	1.530	570	1.140	1.710	960	1.920	2.880
	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più	più
Rimb. sp. forfett.	18	36	54	77	153	230	86	171	257	144	288	432
<b>Totale</b>	<b>138</b>	<b>276</b>	<b>414</b>	<b>587</b>	<b>1.173</b>	<b>1.760</b>	<b>656</b>	<b>1.311</b>	<b>1.967</b>	<b>1.104</b>	<b>2.208</b>	<b>3.312</b>

Nel caso di specie – considerando la natura dell’attività prestata, il grado di complessità del procedimento, il numero e la gravità delle imputazioni, la rilevanza delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l’entità dell’impegno profuso, il numero di udienze celebrate, e la concreta incidenza che l’attività del difensore ha avuto sulla posizione del suo assistito - **al subprocedimento cautelare deve applicarsi la tabella** \_\_\_\_\_

O \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**PER QUESTI MOTIVI LIQUIDA LA SOMMA COMPLESSIVA DI € \_\_\_\_\_,**

**oltre al 4 % per contributo previdenziale forense**, da calcolarsi sull’importo totale appena indicato, **ed al 22 % per I.V.A.**, da calcolarsi sul totale degli onorari, delle spese e del contributo previdenziale.

Pone la detta somma provvisoriamente a carico dello Stato, salvo recupero, e delega la Cancelleria all’emissione del relativo mandato.

- ☐ Manda alla Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di sua competenza. **OVVERO**  
☐ Provvedimento letto in udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148, quinto comma, c. p. p.

Le parti sono espressamente avvisate che avverso il presente decreto è possibile proporre opposizione al Presidente del Tribunale (artt. 84 e 170 dPR 115/2002; art. 15 d. lgs. 150/2011), entro 30 giorni decorrenti dalla data odierna (in caso di decreto letto in udienza) ovvero dalla data della notifica.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

**Il Presidente**